

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

### RIUNIONE DEL 14 GIUGNO 1950

(61ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

#### INDICE

##### Disegni di legge:

(Approvazione)

« Proroga, per cinque anni, del regime di agevolazioni tributarie concesse all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con la legge 23 marzo 1949, n. 284 » (N. 1053):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 499

(Discussione e approvazione)

« Abolizione della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari » (N. 1070):

PRESIDENTE . . . . . 500  
RUGGERI . . . . . 500  
VANONI, *Ministro delle finanze* . . . . . 500

La riunione ha inizio alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Braccesi, Cerruti, De Gasperis, Fortunati, Giacometti, Li Causi, Mancinelli, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Perini, Pietra, Pon-

tremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Uberti, Valmarana. Zanardi, Zoli, Zotta.

Interviene alla riunione l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze.

VALMARANA, *segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Approvazione del disegno di legge: « Proroga, per cinque anni, del regime di agevolazioni tributarie concesse all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con la legge 23 marzo 1949, n. 284 » (N. 1053).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga, per cinque anni, del regime di agevolazioni tributarie concesse all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con la legge 23 marzo 1949, n. 284 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come sapete, presso il Banco di Napoli esiste un Istituto per la concessione di crediti industriali alle piccole e medie industrie, il quale gode, per tali operazioni, di speciali agevolazioni fiscali scadute ormai dal 15 maggio 1950. Il disegno di legge in discussione prevede la proroga di tali agevolazioni fino al 15 maggio 1955.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le agevolazioni tributarie previste dalla legge 23 marzo 1940, n. 284, a favore dell'Isti-

tuto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, sono prorogate fino al 15 maggio 1955.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Abolizione della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari » (N. 1070).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il disegno di legge sottoposto al vostro esame prevede l'abolizione dell'imposta di negoziazione, la quale è stata oggetto, come è noto, di numerose critiche, tanto da essere a suo tempo ridotta dal 4 per cento all'1 per cento e quindi sospesa fino al 30 giugno 1950. Considerando le attuali condizioni del mercato e l'attuale situazione monetaria, con questo disegno di legge, si ritiene opportuno abolire senz'altro l'imposta stessa.

RUGGERI. Premetto, a nome del mio Gruppo, che noi non ci opponiamo alla approvazione del disegno di legge.

Desidererei tuttavia alcune informazioni dall'onorevole Ministro. Osservo che, era stata ventilata in alcuni ambienti e, mi sembra, anche qui, quando l'imposta fu diminuita dal 4 all'1 per cento, la possibilità che essa venisse sostituita con una tassa di registro. Desidererei conoscere il pensiero del Ministro su questo punto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Gli agenti di cambio proposero di sostituire l'attuale

imposta di negoziazione con un aumento sui fissati di bollo. Il sistema proposto tuttavia avrebbe offerto vantaggi soprattutto od esclusivamente agli agenti di cambio, poichè i fissati di bollo erano utilizzabili dagli agenti di cambio, ma non dalle Banche che compiono le operazioni di compra-vendita dei titoli. Pertanto non ho creduto di poter accettare tale proposta, ed ho preferito rimandare il problema in sede di riorganizzazione della tassa di bollo. La discriminazione che si sarebbe verificata tra titoli venduti da agenti di cambio e titoli venduti dalle Banche mi sembrava infatti inaccettabile, soprattutto per ragioni tecniche. Poichè spero di poter presto sottoporre il disegno di legge, che riordina tutta la materia, all'esame del Consiglio dei Ministri e quindi all'approvazione del Parlamento, la Commissione potrà comunque affrontare il problema in tale sede.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1950 è soppressa la sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari regolata dall'articolo 17 del testo unico approvato con regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, e sospesa sino al 30 giugno 1950 con la legge 29 luglio 1949, n. 469.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 9,45.